



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice VERSACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2024

Introduzione dell'articolo *23-bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di accesso e partecipazione delle persone con disabilità a eventi sportivi, spettacoli e manifestazioni di intrattenimento

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) il 10 dicembre 1948, prevede che ciascuno ha il « diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici ».

Altresì, la Repubblica italiana, con la legge 3 marzo 2009, n. 18, ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities-CRPD*), aprendo ad un profondo mutamento nell'approccio politico e culturale, ma anche giuridico, a questa importante materia. Infatti, nella Convenzione si afferma chiaramente che le persone con disabilità non devono più chiedere il riconoscimento dei loro diritti, bensì semplicemente sollecitarne il rispetto e l'implementazione, sulla base del rispetto dei diritti umani. Questo mutamento di prospettiva consente di considerare le persone con disabilità come parte integrante della società umana e la Repubblica deve garantire a costoro il godimento di tutti i diritti contenuti nella Convenzione per sostenere la loro « piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri » (Preambolo, lettera e), della CRPD).

Nonostante ciò, sono tutt'oggi numerose le denunce di persone diversamente abili, in particolare sui *social*, e non meno delle loro associazioni di riferimento, dovute all'esclusione dalla partecipazione a pubblici spettacoli o ad eventi sportivi. Ad oggi non vi è alcuna norma che preveda misure specifiche per garantire la reale partecipazione delle

persone con disabilità ai pubblici spettacoli o a manifestazioni sportive. Una carenza che viene colmata solo sulla base della « sensibilità » degli organizzatori dei singoli eventi.

L'unica disposizione che, nell'ordinamento giuridico italiano, tenta in qualche modo di assicurare il diritto di accesso delle persone diversamente abili nelle sale e nei luoghi di riunioni, spettacoli e ristorazione è il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'articolo 5 del decreto citato fissa i criteri di progettazione per la visitabilità degli edifici e, per quanto attiene ai locali adibiti a sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione, prevede che questi siano dotati di posti riservati a persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due. Inoltre, nella stessa percentuale, prevede spazi liberi riservati per persone su sedia a ruote, da predisporre con determinati parametri edilizi. Ma non dispone nulla in merito ai posti e ai biglietti degli accompagnatori, la cui presenza spesso è necessaria affinché le persone non autosufficienti possano effettivamente partecipare a tali eventi.

A tal fine questo disegno di legge, composto da un solo articolo, nel solco di analoghe proposte già presentate nelle passate legislature, prevede un innalzamento al 2 per cento della soglia percentuale dei posti riservati ai disabili per gli spettacoli, soglia at-

tualmente fissata allo 0,5 per cento dal citato decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989.

Il presente disegno di legge pertanto inserisce il nuovo articolo aggiuntivo 23-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede misure agevolative, tra cui precisi obblighi in capo alle società di organizzazione degli eventi, che rendano effettiva la possibilità per le persone disabili di intervenire agli eventi stessi. Sono previste misure sanzionatorie per l'inosservanza delle disposizioni della legge, disponendo altresì che i relativi proventi sono destinati a finanziare ulteriori interventi in favore della disabilità.

Al comma 8 si prevede la stipula di convenzione con gli enti di riferimento, che consentano di aumentare i posti accessibili e

anche per garantire l'accesso gratuito dei disabili agli spettacoli e agli eventi. Si intende realizzare una *card* per le persone con disabilità, il tutto al fine contemperare le esigenze degli organizzatori e migliorare sensibilmente l'accesso alle manifestazioni.

Infine, il disegno di legge, al comma 9, si prefigge di determinare possibili agevolazioni fiscali per gli imprenditori virtuosi, in modo da stimolare il miglioramento della condizione delle persone con disabilità in tali ambiti favorendo la piena realizzazione dei diritti umani nel rispetto della Convenzione dei diritti delle persone con disabilità.

L'articolo 2 riguarda l'invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è inserito il seguente:

« Art. 23-bis. - (*Accesso e partecipazione delle persone con disabilità a eventi sportivi, spettacoli e manifestazioni di intrattenimento*) - 1. Nei luoghi, nei locali e negli impianti sportivi in cui si svolgono, anche con allestimenti temporanei, pubblici spettacoli o manifestazioni di intrattenimento o di tipo sportivo, coloro che sono responsabili dell'organizzazione dell'evento sono tenuti a garantire adeguate condizioni di accesso e di fruibilità dei servizi per le persone con disabilità certificata.

2. I locali, gli impianti e i luoghi di cui al comma 1 devono essere dotati di posti riservati alle persone con disabilità e, in particolare, devono:

a) essere dotati di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno otto posti per ogni quattrocento e a un minimo di sei posti nel caso di strutture e di impianti con inferiore disponibilità;

b) essere dotati, nella stessa percentuale stabilita alla lettera *a)*, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote.

3. I soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento di cui al comma 1 o, in caso di esternalizzazione del sistema di vendita e abbonamento, i soggetti responsabili della vendita dei biglietti di ingresso e degli

abbonamenti dell'evento avente luogo nel territorio italiano sono tenuti a pubblicare, sin dalla data di messa in vendita, nel proprio sito *internet* e nei canali di comunicazione pubblici dell'evento medesimo i seguenti dati:

a) il numero complessivo dei biglietti posti in vendita e il numero dei biglietti riservati a titolo gratuito, ai sensi del comma 8, alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori;

b) l'ubicazione dei posti assegnati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori;

c) il contatto telefonico dedicato alla vendita dei biglietti riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori;

d) ogni ulteriore informazione utile all'acquisto dei biglietti e all'accesso riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro a carico dei responsabili dell'organizzazione dell'evento, di cui al medesimo comma 1.

5. La mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro a carico del soggetto responsabile di cui al medesimo comma 3.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono irrogate dal Garante nazionale delle disabilità, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *f*), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, che disciplina con proprio regolamento il relativo procedimento.

7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dai commi 4 e 5 sono devoluti allo Stato per essere riassegnati al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al-

l'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della cultura provvede a stipulare con gli enti di riferimento apposite convenzioni al fine di consentire alle persone con disabilità l'accesso gratuito agli spettacoli e agli eventi sportivi, nonché di consentire all'eventuale accompagnatore l'accesso a condizioni agevolate ai medesimi spettacoli ed eventi.

9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della cultura, sono stabilite particolari agevolazioni fiscali a favore degli organizzatori di spettacoli o di eventi sportivi che rilasciano titoli di accesso gratuiti o a prezzo ridotto alle persone con disabilità e ai loro eventuali accompagnatori ».

Art. 2.

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00